

COMUNE DI CASTIADAS

TITOLO 01

PRINCIPI

ART. 01

CRITERI E PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI CASTIADAS ESERCITA LA PROPRIA AUTONOMIA ATTRAVERSO IL COMUNE DI CASTIADAS, CHE E' ENTE AUTONOMO LOCALE CON RAPPRESENTATIVITA' GENERALE, SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE, IL COMUNE FAVORISCE E PROMUOVE I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI PER LE REALIZZAZIONI DI INTERESSE COMUNE, NONCHE' LA COOPERAZIONE E LO SCAMBIO CON LE COLLETTIVITA' LOCALI DI ALTRI STATI PER LA CRESCITA CULTURALE E CIVILE DELLA COMUNITA'.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE DI CASTIADAS PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE, ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE E' PARTICOLARMENTE IMPEGNATO NELLA PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI ED AMBIENTALI PRESENTI NEL TERRITORIO ED IN TAL SENSO SI ADOPERA PER FAVORIRE:

A) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE LEGATE AD UNA MODERNA CONCEZIONE DELL' AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA;

B) UN RAZIONALE SVILUPPO TURISTICO CHE SALVAGUARDI IL PATRIMONIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.

05. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, L' ATTIVITA' DELL' ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L' IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

06. IL COMUNE PROMUOVE TUTTE QUELLE INIZIATIVE CHE FAVORISCONO IL RECUPERO E LO SVILUPPO DEL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA LINGUA SARDA E ALLE ALTRE TESTIMONIANZE PRESENTI NEL TERRITORIO.

07. IL COMUNE SI IMPEGNA A RIMUOVERE TUTTI QUEGLI OSTACOLI CHE IMPEDISCONO L' APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITA' PER LE DONNE.

08. IL COMUNE SI PROPONE DI ACQUISIRE AL SUO PATRIMONIO I BENI DELL' ENTE DI RIFORMA.

ART. 03

FUNZIONI

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO, PRINCIPALMENTE NEI SETTORI

ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI ENTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA EDI LEVA MILITARE E SVOLGE LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER ESERCIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATE DALLA LEGGE SECONDO I RAPPORTI FINANZIARI E LE RISORSE DA QUESTA REGOLATI. LE PREDETTE FUNZIONI FANNO CAPO AL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 04

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ED ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE SINDACALI, CULTURALI E POLITICHE OPERANTI NEL SUO TERRITORIO'.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' ED UNA GESTIONE OTTIMALE DEI SERVIZI, IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE

ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE. ALLO STESSO SCOPO, IL COMUNE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 05

TERRITORIO, SEDE COMUNALE, STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE DI CASTIADAS E' COSTITUITO DALLA BORGATA DI OLIA SPECIOSA, DEVE E' UBICATO IL PALAZZO MUNICIPALE, E DALLE BORGATE DI CAMISA, L'ANNUNZIATA, CASTIADAS CENTRO, SABADI, SAN PIETRO, MASONE PARDU, BUDDUI, MONTE GRUTTAS, MALOCCU, CAPUCCIU, ORTEDUSO, SITO', MASONE MURTAS, CALA PIRA, CALA SINZIAS E SANTA GIUSTA.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 102,70 ; CONFINA A NORD CON IL TERRITORIO DEI COMUNI DI SAN VITO E MURAVERA, A SUD CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLASIMIUS, AD OVEST CON IL TERRITORIO DEI COMUNI DI MARACALAGONIS E SINNAI E AD EST COL MAR TIRRENO.

03. QUALORA LE POPOLAZIONI INTERESSATE DALLA RIFORMA AGRARIA E RIMASTE FUORI DAI CONFINI TERRITORIALI DEL COMUNE, COSTITUITOSI IN DATA 11.03.1986 , MANIFESTINO LA PROPRIA VOLONTA' DI FAR PARTE DELLA COMUNITA' DI CASTIADAS, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI IMPEGNA AD ATTIVARSI AFFINCHÉ SI POSSANO REALIZZAZIONE LE LIBERE ASPIRAZIONI

DELLE POPOLAZIONI.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NEL PALAZZO MUNICIPALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE E' DETERMINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 06

TOPONOMASTICA ED INSEGNE DEGLI EDIFICI PUBBLICI

01. IL COMUNE CONSERVA E VALORIZZA LA TOPONOMASTICA ORIGINALE, SECONDO LA TRADIZIONE SCRITTA ED ORALE.

02. OLTRE CHE IN LINGUA ITALIANA, LA TOPONOMASTICA ALL'INTERNO DELL'ABITATO E' DEFINITA NELLA LINGUA SARDA DELLA COMUNITA' QUANDO ESISTA UNA TRADIZIONE IN TAL SENSO.

03. LE INSEGNE POSTE A CURA DEL COMUNE SULLA FACCIATA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DOVRANNO INDICARE, QUANDO CORRISPONDENTE AD UNA EFFETTIVA TRADIZIONE IN TAL SENSO, ANCHE LA TRADUZIONE NELLA LINGUA SARDA DELLA COMUNITA'.

ART. 07

OBBLIGO DI PROVVEDERE

01. TUTTI I PROCEDIMENTI CHE CONSEGUONO OBBLIGATORIAMENTE AD UN'ISTANZA O CHE DEBONO ESSERE INIZIATI D'UFFICIO SONO CONCLUSI CON L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO.

02. IL TERMINE PER L'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE, SALVA DIVERSA STATUZIONE DELLA LEGGE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI, E' DI TRENTA GIORNI, DECORRENTI DALL'INIZIO D'UFFICIO DEL PROCEDIMENTO O DAL RICEVIMENTO DELL'ISTANZA DA PARTE DEI CITTADINI INTERESSATI.

ART. 08

OBBLIGO DI ASTENSIONE

01. SALVE LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, I COMPONENTI DEGLI ORGANI COMUNALI ED IL SEGRETARIO COMUNALE DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI NEI CONFRONTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI O SOTTOPOSTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA. PARIMENTI DEVONO ASTENERSI QUANDO SI TRATTA D'INTERESSE DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE, O DEL CONIUGE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. IL DIVIETO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALL'AULA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

ART. 09

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

01. FATTA ECCEZIONE PER GLI ATTI NORMATIVI E PER QUELLI A CONTENUTO GENERALE, TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI NEGATIVI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI, ATTRAVERSO L'INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO O DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

02. QUALORA LE RAGIONI DELLA DECISIONE SIANO ESPRESSE MEDIANTE RINVIO AD ALTRO ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, QUEST'ULTIMO DEV'ESSERE ESATTAMENTE INDICATO E RESO DISPONIBILE.

03. IN OGNI PROVVEDIMENTO DA NOTIFICARE SONO INDICATI I TERMINI E L'AUTORITA' CUI E' POSSIBILE RICORRERE.

ART. 10

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO UN APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA E DEVE PERDURARE PER ALMENO QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRESENTE ARTT. AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

04. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALL'INIZIO DELLA PUBBLICAZIONE.

05. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

TITOLO 02

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI

ART. 11

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO, CON I COMPITI E LE FUNZIONI LORO ATTRIBUITI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO

02. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO

PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA"

05. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 12

CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL NUMERO E LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI, SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. IL CONSIGLIO HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE. LA SUA ATTIVITA' E' DISCIPLINATA DA UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVE LE ECCEZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

05. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI ED A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO.

06. AI FINI DEL COMMA PRECEDENTE SI CONSIDERANO ATTI URGENTI QUELLI LA CUI MANCATA TEMPESTIVA ADOZIONE PUO' RECARRE PREGIUDIZIO AL COMUNE O AI CITTADINI, ED ATTI IMPROPROROGABILI QUELLI SOGGETTI AD UN TERMINE PERENTORIO.

ART. 13

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI. IL CONSIGLIO IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DEL COMUNE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E PERSEGUE IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

02. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) LO STATUTO DEL COMUNE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI,

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI E I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI ED I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE EDI DECENTRAMENTO;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA O LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI O DI AZIENDE SPECIALI, LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI, LA DETERMINAZIONE DI TARIFFE O CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI, ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO;

O) L'ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE ED OGNI ATTO INERENTE ALLA LORO POSIZIONE.

P) LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO.

Q) L'INVIO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ALL'ESAME DELL'ORGANO DI CONTROLLO, COSI', COME PREVISTO DAL 01 COMMA DELL' ARTT. 45 L.

142/90

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, CHE POSSONO ESSERE ADOTTATE DALLA GIUNTA MA VANNO SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA LORO ADOZIONE, A PENA DI DECADENZA.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

ART. 14

I CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO E RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' COMUNALE, ALLA QUALE RISPONDONO DEL LORO OPERATO.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO E SONO EFFICACI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE.

04. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI AD ESSI ED EVENTUALMENTE ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 15

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI HANNO IL DOVERE DI PARTECIPARE, SALVO GIUSTIFICATO MOTIVO, ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO.

02. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PREVISTE DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI E LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI, SONO ATTRIBUITI AI CONSIGLIERI I COMPENSI ED I RIMBORSI SPESE SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE.

ART. 16

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI SOGGETTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO. HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA, INTERROGAZIONE, INTERPELLANZA, MOZIONE, EMENDAMENTO, CHE ESERCITANO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE OD ALL'INTERPELLANZA E' OBBLIGATORIA. IL DIRITTO DI INIZIATIVA SI ESERCITA ALTRESI' SOTTO FORMA DI RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E DI PROPOSTA DI SPECIFICA DELIBERAZIONE LA PROPOSTA, REDATTA DAL CONSIGLIERE, E' TRASMESSA AL SINDACO, CHE LA INSERISCE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DOPO AVER ACQUISITO I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142/90 .

03. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PUO' RICHIEDERE LA SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLE DELIBERE DI GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 45 DELLA STESSA LEGGE. TALE INIZIATIVA VA ASSUNTA ENTRO 10 GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO.

ART. 17

USO DELLA LINGUA SARDA DELLA COMUNITA' IN CONSIGLIO

01. IL COMUNE RICONOSCE IL DIRITTO DEI CONSIGLIERI DI PRONUNCIARE NELLA LINGUA SARDA DELLA COMUNITA' I PROPRI INTERVENTI NELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE. GLI ATTI UFFICIALI DEVONO ESSERE REDATTI IN LINGUA ITALIANA.

02. IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO STABILIRA' TUTTE LE MODALITA' PERCHE' SIA ASSICURATO IL CORRELATIVO DIRITTO DEGLI ALTRI CONSIGLIERI E DEL PUBBLICO DI COMPRENDERE ESATTAMENTE IL SIGNIFICATO DI OGNI INTERVENTO.

ART. 18

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, DANDONE COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO POSSONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. I GRUPPI DEVONO ESSERE COSTITUITI DA ALMENO TRE CONSIGLIERI; I CONSIGLIERI CHE NON SI RICONOSCONO IN ALCUN GRUPPO FORMANO IL GRUPPO MISTO, SENZA LIMITE MINIMO DI COMPONENTI.

03. AI GRUPPI CONSILIARI, COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE, SONO ASSICURATI DA PARTE DEL COMUNE IDONEI SPAZI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

04. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 19

SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SUDDIVIDE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE AVENTI PER OGGETTO ATTI OBBLIGATORI PER LEGGE, ED IN PARTICOLARE QUELLE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, AI BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, AI CONTI CONSUNTIVI, AI PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI ED AI PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE. IN TUTTI GLI ALTRI CASI IL CONSIGLIO E' CONVOCATO IN SESSIONE STRAORDINARIA.

03. L'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO E' FORMULATO DAL SINDACO, CONSULTATA LA GIUNTA COMUNALE. DEVONO ESSERE INOLTRE INSERITI ALL'ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI INDICATI ESPRESSAMENTE

NELLE RICHIESTE PRESENTATE DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI.

04. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE STABILISCE ANCHE LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE PER LE SEDUTE SIA DI PRIMA CHE DI SECONDA CONVOCAZIONE. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO IL CONSIGLIO E' CONVOCATO E/O PRESIEDUTO DAL VICESINDACO. DURANTE LE SEDUTE CONSILIARI, IN CASO DI ASSENZA ANCHE DEL VICESINDACO, PRESIEDE L'ASSESSORE PIU' ANZIANO D'ETA' FRA I PRESENTI.

05. IL SINDACO DEVE CONVOCARE IL CONSIGLIO ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI QUANDO NE FACCIAMO ISTANZA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE. A TAL FINE I CONSIGLIERI RICHIEDENTI LA CONVOCAZIONE ALLEGANO ALL'ISTANZA IL TESTO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE O DELLE MOZIONI DA DISCUTERE.

06. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI AL DOMICILIO A MEZZO DEL MESSO COMUNALE. L'AVVISO, CON L'INDICAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SEDUTA, SE TRATTASI DI SESSIONI ORDINARIE, ALMENO TRE GIORNI PRIMA IN CASO DI SESSIONI STRAORDINARIE. NEI CASI D'URGENZA, L'AVVISO PUO' ESSERE CONSEGNATO CON ANTICIPO DI SOLE VENTIQUATTRO ORE. ANALOGAMENTE SI PROCEDE ANCHE PER LE INTEGRAZIONI DELL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA SEDUTA GIA' CONVOCATA.

07. L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE NELLE SEDUTE NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NELLA BACHECA DEGLI AVVISI DEL COMUNE ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE QUELLO STABILITO PER LA SEDUTA.

08. IL CONSIGLIO E' RIUNITE VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA E DELIBERA A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, FATTE SALVE LE MAGGIORANZE QUALIFICATE ESPRESSAMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. PER LE ELEZIONI DI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN SENO AD ORGANISMI NEI QUALI DEBBA ESSERE RAPPRESENTATA LA MINORANZA SI SEGUE LA PROCEDURA PREVISTA PER L'ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - ARTT. 13 D.P.R. 20.03.1967 , N. 223 .

09. IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE DEVE AVER LUOGO IN UN GIORNO DIVERSO DA QUELLO STABILITO PER LA PRIMA CONVOCAZIONE, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE, PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI. NEL CASO SIANO INTRODOTTE PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

10. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO"

11. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO O SUO SOSTITUTO. NEL CASO IN CUI LA GIUNTA NON E' IN CARICA E CONVOCATO E' PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE ANZIANO, INTENDENDOSI COME TALE IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI;

12. L'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO E' FORMULATO DAL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE.

ART. 20

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI, D'INDAGINE O DI STUDIO SU MATERIE CHE INTERESSINO LA COMUNITA' LOCALE.

02. IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DISCIPLINA I POTERI, LA FORMAZIONE, IL FUNZIONAMENTO, LA PUBBLICITA' DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI, CHE SONO COMPOSTE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE FRA MAGGIORANZA ED OPPOSIZIONE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI IL SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

05. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO RISERVATE, SALVE LE ECCEZIONI PREVISTE NEL REGOLAMENTO.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

A) LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;

B) LE FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

C) I METODI, I PROCEDIMENTI ED I TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE E PER L'ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 22

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE ED IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DEL COMUNE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA SVOLGE, INOLTRE, FUNZIONE DI PROPOSIZIONE E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E SUGGERISCE AL SINDACO GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO STESSO.

04. LA GIUNTA PUO' INVITARE IL REVISORE DEI CONTI ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI A PREZENZIARE ALLE PROPRIE SEDUTE.

ART. 23

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA, INSIEME AL SINDACO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE CON ALMENO CINQUE GIORNI DI ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA STABILITA PER L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' INDICATI DAL COMMA 02, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI 01 E 02 GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 24

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO DI QUATTRO ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI, IN NUMERO NON SUPERIORE ALLA META' DEL TOTALE DEGLI ASSESSORI SPETTANTI AL COMUNE, CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'. LA PROPOSTA DI ELEZIONE E' ACCOMPAGNATA DALLA PRESENTAZIONE DI UN CURRICULUM. IL CURRICULUM DEVE ESSERE DEPOSITATO UNITAMENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SE L'ELEZIONE AVVIENE CONTESTUALMENTE ALL'INTERA GIUNTA E DEVE INDICARE, OLTRE ALLE GENERALITA' DEL CANDIDATO, IL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO, LE ESPERIENZE PROFESSIONALI ED IL TIPO DI ATTIVITA' LAVORATIVE SVOLTE, L'ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE PRESSO LO STATO OD ALTRI ENTI PUBBLICI.

03. GLI ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO ASSISTONO AI LAVORI DELLO STESSO CON FACOLTA' DI PRENDERE LA PAROLA E DI PRESENTARE EMENDAMENTI, SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA E SENZA ESPRIMERE IL VOTO SULLE DELIBERAZIONI CONSILIARI. HANNO DIRITTO DI PRESENTARE. PROPOSTE RIVOLTE AL CONSIGLIO MA NON POSSONO PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI.

ART. 25

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO, CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, SENZA SOGGIACERE A FORMALITA' MA TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E' NECESSARIA LA PRESENZA DI ALMENO LA META' DEI COMPONENTI.

03. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'. TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI VOTI.

04. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE DECADDE DALLA CARICA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO, DECORSI ALMENO DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

05. ALLA SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI DIMISSIONARI, DICHIARATI DECADUTI, O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE, NELLA STESSA SEDUTA, IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSO PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 26

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. ALLA GIUNTA COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON RISERVANO ESPRESSAMENTE AL SINDACO O AL SEGRETARIO E DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA UN ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA MEDIANTE PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI ED I MEZZI ED I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. COMPETE ALLA GIUNTA:

- A) LA PROPOSIZIONE AL CONSIGLIO DEI REGOLAMENTI;
- B) L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI, DEI PROGRAMMI ESECUTIVI, DEI DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI EDI TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;
- C) L'ELABORAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO ELA PREDISPOSIZIONE DI DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- D) L'ASSUNZIONE DI ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- E) L'ELABORAZIONE E PROPOSIZIONE AL CONSIGLIO DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
- F) LA NOMINA DELLE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE E PER I CONCORSI;
- G) L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI, PURCHE' NON RISERVATI AD

ALTRI ORGANI;

H) LA PROPOSIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;

I) L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

L) L'AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO E L'APPROVAZIONE DELLE TRANSAZIONI;

M) LA FISSAZIONE DELLA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM E LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

N) L'ESERCIZIO, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, DALLA REGIONE E DALLO STATO, QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

O) L'APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

P) L'APPROVAZIONE DEI RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;

Q) L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE, VISTI GLI ATTI DELL'APPOSITA COMMISSIONE;

R) LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE REGOLARMENTE ORDINATE, NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' GENERALE;

S) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI, PURCHE' PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE;

T) L'APPROVAZIONE DEI PIANI FINANZIARI RELATIVI A PROGETTI PREVISTI ESPRESSAMENTE NEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, CONTENENTI GLI ELEMENTI NECESSARI ALLA LORO DETERMINAZIONE;

U) L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE COMPRESSE NEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO;

V) LA DELIBERAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO CHE IMPEGNANO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI;

W) LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI, DELLE INDENNITA', DEI COMPENSI, DEI RIMBORSI AD AMMINISTRATORI, DIPENDENTI O CONTROLLATI DAL COMUNE;

X) OGNI ALTRO ATTO CHE NON RIENTRA NELLE COMPETENZE DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE.

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SOVRAINTENDE ALL'ANDAMENTO GENERALE DEL COMUNE, PROVVEDE A DARE IMPULSO ED A COORDINARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI COMUNALI, DIRIGE E CONTROLLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA MANTENENDONE L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO- AMMINISTRATIVO ED ASSICURANDO LA RISPONDENZA AGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO, RAPPRESENTA IL COMUNE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE.
02. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.
03. AL SINDACO OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTO ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 28

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO:

- A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, SOVRAINTENDE ALL'ESECUZIONE DELLE RISPETTIVE DELIBERAZIONI, TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI;
- B) ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITI O DELEGATE AL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA.
- E) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE E SVOLGE GLI ALTRI COMPITI CONNESSI;
- G) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- I) ADOTTA ORDINANZE "ORDINARIE" IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E, NELLE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE, EMANA ALTRESI' ORDINANZE PER MISURE ECCEZIONALI RELATIVE A SITUAZIONI PROVVISORIE DI URGENTE NECESSITA';
- J) RILASCIATA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- K) EMETTE I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ED ESPROPRI CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- L) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- M) DETERMINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE

DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, NONCHE' QUELLI DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;

N) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.

O) PROPONE AL CONSIGLIO (CHE DELIBERA NELLA STESSA SEDUTA) LA REVOCA DI ASSESSORI O LA SOSTITUZIONI DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA;

P) RAPPRESENTA IL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.

Q) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' DELIBERATI DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA, IN MANCANZA DI UNA FIGURA "DIRETTIVA" AUSILIARIA DEL SEGRETARIO "ROGANTE"

R) VIETA L'ESIBIZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 52 ;

S) IRROGA LE SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI DELLA CENSURA, SENTITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

T) SOSPENDE NEI CASI DI URGENZA I DIPENDENTI COMUNALI;

U) SOTTOSCRIVE INSIEME AL SEGRETARIO ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA, I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO;

02. IL SINDACO, O CHE NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, E LE FUNZIONI A LUI DEMANDATE DALLE LEGGI REGIONALI, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI DEL COMUNE.

03. INOLTRE, IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTATI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

04. INFINE IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTI, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE.

ART. 29

IL VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L' ASSESSORE DESIGNATO DALLA GIUNTA FRA I MEMBRI DI ESTRAZIONE CONSILIARE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. GLI ALTRI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.
03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO E DAGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 30

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.
02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO EDI UNA NUOVA GIUNTA, IN CONFORMITA'
- A QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTT. 24 .
04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE, E LA SUA APPROVAZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

TITOLO 03

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 31

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E DEL PRESENTE STATUTO, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
02. IL SEGRETARIO E' TENUTO AL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, E DELLE DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

03. IL SEGRETARIO PARTECIPA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E CURA LA LORO ATTUAZIONE. OLTRE AL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, ESPRIME IL PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLE QUESTIONI SOLLEVATE NEL CORSO DELLE RIUNIONI DI GIUNTA. ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DEI RISULTATI. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. AL SEGRETARIO SONO INOLTRE AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' EDI GARANZIA SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO:

A) PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI CUI SIA TENUTO A PARTECIPARE PER LEGGE.

SE RICHIESTO PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE;

B) CURA LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;

C) FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI;

D) CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

06. IL SEGRETARIO PUO' ROGARE, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, I CONTRATTI.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SONO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI;

C) ORDINAZIONE DEI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA

REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

E) VERIFICA DELLA FASE ISTRUTTORIA, DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

F) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

G) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI D'INCASSO;

H) AUTORIZZAZIONI, CONGIUNTAMENTE AL SINDACO, DI MISSIONI, PRESTAZIONI STRAORDINARIE, CONGEDI E PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO;

I) ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA, CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA;

L) CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, ADOZIONE DELLE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

03. IL SEGRETARIO PUO' DELEGARE, DI VOLTA IN VOLTA, CON SPECIFICI PROVVEDIMENTI, I RESPONSABILI DEI SERVIZI PER I COMPITI DI CUI AL PRIMO COMMA ED ALLA LETTERA C) DEL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

04. PER LA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI E LA DISCIPLINA DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' SI APPLICANO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 33

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO DELLO STATUTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE E PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DISCIPLINA, IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA', LA DOTAZIONE DEL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO, I DIRITTI, I DOVERI E LE SANZIONI, LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA. IL REGOLAMENTO SI UNIFORMA AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI, MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI REALIZZANO GLI OBIETTIVI INDICATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA.

03. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

ART. 34

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. LA GIUNTA COMUNALE, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, E CON CONVENZIONI A TERMINE, PUO' CONFERIRE INCARICHI A ISTITUTI, ENTI, PROFESSIONISTI, ESPERTI, PER L'ESECUZIONE DI PARTICOLARI INDAGINI O STUDI.
02. IL REGOLAMENTO PER LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE E PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DISCIPLINA I CRITERI DI SCELTA DEL SOGGETTO CUI VIENE CONFERITO L'INCARICO ED INDIVIDUA GLI ELEMENTI ESSENZIALI DA PREVEDERE IN CONVENZIONE.

ART. 35

RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

01. IL REGOLAMENTO PER LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE E PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, L'UFFICIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ED IL COMUNE PROVVEDE A DARE ADEGUATA PUBBLICITA' A TALE CIRCOSTANZA.
02. CIASCUN RESPONSABILE D'UFFICIO PROVVEDE AD ASSEGNARE A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO STESSO LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA EDI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE IL SINGOLO PROCEDIMENTO. IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'ATTO, DI ASSEGNAZIONE DI RESPONSABILITA' E' SCRITTO E MOTIVATO. FINO A QUANDO NON SIA STATA EFFETTUATA TALE ASSEGNAZIONE E DOPO CHE SIA STATA REVOCATA, E' CONSIDERATO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO.
03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
- A) VALUTA, AI FINI ISTRUTTORI, LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE ED I PRESUPPOSTI RILEVANTI PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO;
 - B) ACCERTA D'UFFICIO I FATTI ED ADOTTA OGNI MISURA PER L'ADEGUATO E SOLLECITO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA: IN PARTICOLARE, PUO' RICHIEDERE LA RETTIFICA DI DICHIARAZIONI OD ISTANZE ERRONEE O INCOMPLETE E PUO' ESPERIRE ACCERTAMENTI TECNICI ED ISPEZIONI ED ORDINARE ESIBIZIONI DOCUMENTALI;
 - C) CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI;
 - E) TRASMETTE GLI ATTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

ART. 36

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARNE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE. QUALUNQUE SOGGETTO CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO HA FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA COMUNICAZIONE.

02. ANCHE NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, RESTA SALVA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ADOTTARE, ANCHE PRIMA DELL'EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI, PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

03. LA COMUNICAZIONE DEVE INDICARE:

A) L'ORGANO COMPETENTE PER IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;

C) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

D) L'UFFICIO DOVE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

04. I SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO HANNO DIRITTO:

A) DI PRENDERE VISIONI DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 52 ;

B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE, OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

05. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DEL COMMA PRECEDENTE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

ART. 37

RESPONSABILITA'

01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEL COMUNE SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI ED IL SEGRETARIO COMUNALE RISPONDONO, IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE, DEI PARERI ESPRESSI, RISPETTIVAMENTE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE ED ALLA LEGITTIMITA', SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA.

03. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBIA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO, O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE.

ART. 38

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO O ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE.

TITOLO 04

SERVIZI

ART. 39

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

01. IL COMUNE, PER CONSEGUIRE OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE E PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA', PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI NELLE I SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UN'ISTITUZIONE

O UN'AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE EDI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE.

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI, PUBBLICI O PRIVATI.

03. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, A PARITA' DI COSTO E COMUNQUE PRIVILEGIATA LA FORMA DELLA CONCESSIONE A TERZI.

04. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

05. QUANDO RITENGA CHE, PER LE RIDOTTE DIMENSIONI DEL COMUNE, NON SIA REALIZZABILE DIRETTAMENTE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE ELA GESTIONE DI FUNZIONI EDI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA COMUNALE 00 CREARE FORME DI GESTIONE CONSORZIATA CON I COMUNI VICINI.

ART. 40

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI SOCIALI.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPREDITORIALE EDI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

04. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE, OLTRE AL DIRETTORE, CHE HA LA RESPONSABILITA' GESTIONALE. GLI AMMINISTRATORI SONO NOMINATI DAL

CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE. LE PROPOSTE DI NOMINA SONO CORREDATE DA UN CURRICULUM, NEL QUALE DEVE ESSERE COMPROVATA LA SPECIFICA COMPETENZA DI AMMINISTRAZIONE DEL CANDIDATO PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE.

05. L'AZIENDA E L'ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO, DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. NELL'AMBITO DELLA LEGGE, L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

07. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

08. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI, LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE.

TITOLO 05

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 41

PRINCIPI E CRITERI

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA E RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, NELL'AMBITO DELLA LEGGE SULLA FINANZA PUBBLICA ED HA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI, INTERVENTI ED OBIETTIVI, AFFINCHE' SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

03. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

05. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA, CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

06. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 42

REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', DI AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DEI CONTRATTI, ATTENENDOSI ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA, O COMUNQUE VIGENTE, NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

ART. 43

IL REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, UN REVISORE DEI CONTI. IL REVISORE, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' PREVISTI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E PER LA CARICA DI SINDACO DI UNA S.P.A.

02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLA S.P.A.

03. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE, HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E PUO' FORMULARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE.

04. GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI SONO DEFINITI DAL REGOLAMENTO CHE E' REDATTO CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO. NELLO STESSO REGOLAMENTO VENGONO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

05. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI E ADEMPIE IL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RICONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE. A TAL FINE L'ASSEMBLEA CONSILIARE

DOVRA' ESSERE CONVOCATA ENTRO 10 GIORNI DALLA RICHIESTA DEL REVISORE.

ART. 44

FUNZIONI DEL REVISORE

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO ED INDIRIZZO, ESERCITA, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

02. LA GIUNTA COMUNALE DISPONE VERIFICHE PERIODICHE, ANCHE DI SINGOLI PROVVEDIMENTI, SECONDO IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SULL' ATTIVITA' DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE, PER VALUTARE L'EFFICACIA, L'EFFICIENZA E L'ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. LE VERIFICHE PERIODICHE SARANNO RIVOLTE AD ACCERTARE:

- A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;
- B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;
- C) GLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTO E REALIZZATO;
- D) GLI EVENTUALI RITARDI RISPETTO AI TEMPI FISSATI;
- E) LE RELATIVE RESPONSABILITA' DEGLI ORGANISMI INDICATI AL COMMA 02 .

04. I RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE SONO COMUNICATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 06

FORME DI COLLABORAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 45

CONVENZIONI ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

01. AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA', E PER ACCRESCERE IL NUMERO E LA QUALITA' DEI SERVIZI RESI ALLA POPOLAZIONE , IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, E PRIORITARIAMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA ED ALTRI COMUNI, ATTRAVERSO CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, COSTITUZIONE DI CONSORZI, ISTITUZIONE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE.

02. LE CONVENZIONI SONO STIPULATE, CON ALTRI ENTI LOCALI, PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO PER L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI, ED ALTRI SERVIZI.

03. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 46

CONSORZI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER LA REALIZZARE ECONOMIE DI SCALA, PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO TRA ENTI, SECONDO LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE N. 142/90 PER LE AZIENDE SPECIALI, IN QUANTO COMPATIBILI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI LO STATUTO DEL CONSORZIO E LA RELATIVA CONVENZIONE, LA QUALE

DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 47

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI D'INTERVENTO CHE RICHIEDONO PER LA LORO COMPLESSITA' DI, REALIZZAZIONE L'AZIONE INTEGRATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONE STATALI E DI ALTRI SOGGETTI

PUBBLICI, IL SINDACO (QUALORA LA COMPETENZA PRIMARIA, O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI SPETTI AL COMUNE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO

DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO. A TAL FINE, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E DEVE PREVEDERE, OLTRE ALLA FINALITA' PERSEGUITA, LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI, ED INOLTRE DEVE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO.

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. L'ACCORDO E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO ED E' PUBBLICATO NEL B.U.R.A.S. QUANDO E' ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PRODUCE GLI EFFETTI DELL'INTESA DI CUI AL D.P.R. 348/79 E, SEMPRE CHE VI SIA L'ASSENSO DEL COMUNE,

DETERMINA LE EVENTUALI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUISCE LE CONCESSIONI EDILIZIE.

04. LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIDUTO DAL SINDACO E COMPOSTO DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI INTERESSATI.

TITOLO 07

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 48

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, SIA PER LA LORO COSTITUZIONE CHE PER IL LORO POTENZIAMENTO,, RITENENDOLE STRUMENTI DI CRESCITA DELLA COMUNITA'.

02. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE IL COMUNE:

A) REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO;

B) SOSTIENE LE ATTIVITA' ED I PROGRAMMI DELL' ASSOCIAZIONISMO, ANCHE E MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI PER LA LORO ATTUAZIONE;

C) AFFIDA AD ASSOCIAZIONI E COMITATI APPOSITAMENTE COSTITUITI L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI;

D) CONSENTE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANI CONSILIARI INTERESSATI ALLA MATERIA CHE NE ABBIANO FATTO RICHIESTA.

ART. 49

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. IL COMUNE PUO' ORGANIZZARE LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ANCHE IN FORME DIFFERENZIATE, PURCHE' SIA GARANTITA IN OGNI CASO LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI.

02. A LORO VOLTA, I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE:

A) ISTANZE PER IL COMPIMENTO DI ATTI DIRETTI A SODDISFARE GLI INTERESSI DEI SOGGETTI DAI QUALI L'ISTANZA PROVIENE;

B) INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO LE RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE.

C) PETIZIONI PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

D) PROPOSTE PER L' ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI.

03. IL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI DI PARTECIPAZIONE DETERMINA LE PROCEDURE ED I TEMPI PER IL RISCONTRO DELLE PREDETTE RICHIESTE, FERMO RESTANDO CHE LE RISPOSTE DELL' AMMINISTRAZIONE DEVONO ESSERE FORNITE PER ISCRITTO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI TRENTA GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL' ASPETTO SOLLEVATO.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DE RITARDO.

ART. 50

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMA DI PROCEDERE ALL' APPROVAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA, PUO' DELIBERARE, ANCHE SU RICHIESTA DI 500 ELETTORI, L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI INTERESSANTI, DI NORMA, TUTTO IL CORPO ELETTORALE, IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE.
02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL' ULTIMO QUINQUENNIO.
03. PER LA RACCOLTA DELLE FIRME NECESSARIE ALLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM DEVONO ESSERE UTILIZZATI APPOSITI MODULI FORNITI DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E VIDIMATI DAL SINDACO. SU TALI MODULI DEVE ESSERE INDICATO, A CURA DEI PROMOTORI, IL QUESITO DA SOTTOPORRE A REFERENDUM. IN CALCE ALLA FORMULA, I MODULI DEVONO INDICARE I NOMI DEI PROMOTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, IN NUMERO NON INFERIORE A 20 . LA RICHIESTA DI REFERENDUM NON PUO' ESSERE PRESENTATA SU MODELLI VIDIMATI DA OLTRE DUE MESI.
04. LA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE INDICE IL REFERENDUM CONSULTIVO DEVE INDICARE IL QUESITO IN MANIERA CHIARA, SEMPLICE ED UNIVOCA.
05. I REFERENDUM CONSULTIVI VENGONO EFFETTUATI NON PIU' DI UNA VOLTA L' ANNO NEL PERIODO TRA IL 01 APRILE ED IL 30 GIUGNO, E NON POSSONO COINCIDERE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO. LA DATA DI EFFETTUAZIONE E' INDICATA CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO, DA EMANARSI CON ALMENO 45 GIORNI DI ANTICIPO.
06. LA VOTAZIONE PER IL REFERENDUM SI SVOLGE A SUFFRAGIO UNIVERSALE, CON VOTO DIRETTO, LIBERO E SEGRETO. LA PROCEDURA ELETTORALE E' MODELLATA SULLA BASE DELLE NORME VIGENTI PER L' ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN QUANTO NON DEROGATE DA PRESENTE STATUTO, CON ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL MINISTERO DELL' INTERNI. LA QUALITA' DI ELETTORE E' PROVATA ATTRAVERSO L' ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI AFFIDATI AI SEGGI ELETTORALI, SENZA NECESSITA' DI PREDISPORRE I CERTIFICATI ELETTORALI.
07. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' APPROVATO SE ALLA VOTAZIONE HA PARTECIPATO PIU' DELLA META' DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO E SE E' STATA RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.
08. IL RISULTATO DEL REFERENDUM INDETTO PER INIZIATIVA CONSILIARE DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE RECEPITO AL COMUNE. IN CASO DI REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE, IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
09. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 51

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. TUTTI GLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD

ECCEZIONE DI QUELLI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA PREVISIONE DI NORME GIURIDICHE O PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

02. ANCHE IN PRESENZA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI E DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER CURARE O DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI FINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE EDI PROGRAMMAZIONE.

03. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E DEVE RIGUARDARE DOCUMENTI FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA QUESTA DETENUTI STABILMENTE.

04. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DAL REGOLAMENTO. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTROMAGNETICA, O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE, DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE DALLA STESSA UTILIZZATI AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO ED I DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.

05. IL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI DI PARTECIPAZIONE DETERMINA LE ULTERIORI MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, ED IN PARTICOLARE ENUCLEA LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

TITOLO 08

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 52

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO E LE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLO STESSO ENTRANO IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NEL B.U.R.A.S. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO PER ASSUMERE I NECESSARI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.

02. LE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA

TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LE INTEGRAZIONI O MODIFICHE FINO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 20% DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO DI VOTO PER PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI.

04. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.